

Allegato "B" all'atto

STATUTO ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.

Articolo 1. Costituzione

A norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile, e conformemente a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. per i dipendenti delle aziende dei settori turismo, terziario, della distribuzione e dei servizi, è costituito ad iniziativa della Confesercenti e della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UilTucs-UIL del Veneto,

l'ENTE BILATERALE VENETO F.V.G. (di seguito denominato E.B.V.F.)

Articolo 2. Natura

L'E.B.V.F. ha natura giuridica di Associazione e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3. Durata

La durata dell'E.B.V.F. è a tempo indeterminato.

Articolo 4. Sede

L'E.B.V.F. ha sede in Mestre-Venezia, in Via Antonio da Mestre, 36.

Previo consenso di tutte le parti costituenti, di cui all'art. 1, potranno essere istituite sedi o recapiti operativi territoriali dell'ente, anche presso le sedi delle organizzazioni costituenti.

Eventuali variazioni della sede legale non comporteranno modifiche allo statuto.

Articolo 5. Scopi

L'E.B.V.F. promuove e gestisce a livello regionale e ultraregionale per i territori del Veneto e Friuli Venezia Giulia, le intese tra le parti costituenti di cui all'art. 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti e delle imprese aderenti alla Confesercenti del Veneto e della Confesercenti Friuli Venezia Giulia ovvero che applichino i CC.CC.NN.LL. dei settori Turismo, Terziario, della Distribuzione e Servizi e gli accordi relativi alla contrattazione integrativa.

L'E.B.V.F. opera a livello regionale e ultraregionale.

Le prestazioni e i servizi potranno prevedere: contribuzioni, prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutte le imprese e lavoratori iscritti di cui all'art. 6, oppure con contribuzioni prestazioni e gestione di risorse.

In particolare tra gli scopi dell'E.B.V.F. vi possono essere:

- a) promuovere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;
- b) promuovere iniziative finalizzate a sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti,
- c) effettuare interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
- d) istituire al proprio interno le Commissioni Paritetiche i cui compiti, da esercitare sotto il controllo dell'ente, sono indicati alla successiva lettera f;
- e) predisporre i progetti formativi per le singole figure professionali o per rispondere alle esigenze dei lavoratori delle imprese iscritte, iniziative a carattere sociale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori per interventi

solidaristici, mutualizzazione di prestazioni integrative, iniziative di previdenza che siano attribuite dalle parti costituenti l'E.B.V.F.;

- f) svolgere, attraverso le apposite Commissioni Paritetiche, le funzioni previste e demandate dal Comitato Esecutivo, con particolare riferimento ai Contratti a tempo determinato, all'apprendistato, agli orari, ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
- g) promuove attività di studio e di ricerca finalizzato alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile;
- h) svolgere attività di informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro, per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro, progetti e misure di accompagnamento al lavoro, nonché ricerca, selezione, formazione e addestramento del personale, aiuto alla ricollocazione professionale, realizzazione di percorsi formativi, analisi delle competenze professionali nell'ambito di gestione e prestazione di servizi previsti dai provvedimenti di accreditamento regionale.

Inoltre, l'E.B.V.F. svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

L'E.B.V.F. può istituire, quale propria articolazione interna, l'Osservatorio del mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

Al tal fine, l'Osservatorio è formato da collaboratori dell'E.B.V.F. nominati all'unanimità dall'assemblea dell'Ente stesso, tenuto conto dei requisiti specifici come, la conoscenza del mercato del lavoro e delle sue evoluzioni, relazioni strette con le attività commerciali, turistiche... Nello specifico l'Osservatorio può svolgere le seguenti azioni:

- a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto, sulle prospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni dell'occupazione, costituendo una banca dati della domanda ed offerta di lavoro, dell'evoluzione dei profili professionali nei comparti di riferimento, coordinando indagini e rivelazioni, elaborando stime e proiezioni, anche per supportare gli incontri per informazione e per gli esami congiunti previsti a livello territoriale e nazionale. A tal fine cura l'invio trimestrale dei risultati, anche sulla base dei dati e delle rilevazioni realizzati dalle Associazioni Imprenditoriali in ottemperanza dell'art. 9 della Legge 56/87;
- b) ricerca ed elabora, anche ai fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro e di apprendistato, cura il monitoraggio sul lavoro temporaneo e tempo determinato e l'invio trimestrale dei dati all'osservatorio nazionale;
- c) predispone progetti formativi per singole figure professionali ai fini del migliore utilizzo del contratto di formazione e lavoro;
- d) riceve dalle Associazioni territoriali imprenditoriali comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale di lavoro, secondo le normative previste dai CC.CC.NN.LL;
- e) svolge indagini a campione sull'utilizzo di diversi regimi di orario di lavoro;

- f) riceve dalle Organizzazioni territoriali, datoriali o sindacali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta;
- g) svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei centri di servizio in materia di mercato del lavoro;
- h) costituisce centri di servizio operativi nel territorio, di cui all'art. 4.

Articolo 6. Soci

Sono soci fondatori dell'E.B.V.F. le Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori Filcams-CGIL Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e della Confesercenti del Veneto, firmatarie dei contratti nazionali relativi ai settori Turismo, Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Possono diventare nuovi soci con rappresentanza all'interno dell'Assemblea soltanto i soggetti appartenenti ad un'associazione di rappresentanza sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale e territoriale, firmataria di contratti collettivi nell'ambito dei settori commercio e turismo.

Il soggetto che abbia tali requisiti e che desideri diventare socio di E.B.V.F. deve inoltrare formale richiesta al presidente dell'E.B.V.F..

L'Assemblea dell'E.B.V.F. potrà all'unanimità, a suo insindacabile giudizio, accettare o negare la candidatura del potenziale socio sulla base dei seguenti elementi:

- rappresentatività, finalità e caratteristiche del soggetto richiedente;
- benefici che l'E.B.V.F. potrà trarne nell'ambito delle sue funzioni e attività;
- coerenza della candidatura con quanto previsto dallo statuto in relazione in particolare agli scopi e alla Mission dell'Ente.

Tutti i soci dell'E.B.V.F., fondatori e nuovi soci, sono e verranno regolarmente registrati nel libro soci, con indicazione dei delegati.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione.

Il recesso del socio deve essere presentato per iscritto al Presidente dell'E.B.V.F..

L'Assemblea dell'E.B.V.F., all'unanimità, potrà escludere l'associato per gravi motivi, che, a solo titolo esemplificativo potranno essere:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata, e devono essere motivate.

L'associato potrà entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'E.B.V.F. chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi i 40 giorni dall'invio del procedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'Assemblea. L'Associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione (cfr. art.24, comma 3, Codice Civile).

Articolo 7. Beneficiari e fornitori

Sono fruitori e beneficiari, delle iniziative e dei servizi, di cui all'art. 5 del presente Statuto i dipendenti da aziende che corrispondono all'E.B.V.F. le quote di

finanziamento di cui al successivo art. 8 e le imprese aderenti alla Confesercenti del Veneto e alla Confesercenti Friuli Venezia Giulia ovvero che applicano i CCNL dei settori Turismo, Terziario e della Distribuzione e dei Servizi.

Conformemente a quanto disposto dai sopracitati CC.CC.NN.LL., l'E.B.V.F. provvederà all'invio delle quote di cui al successivo art. 8 destinate al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro.

Articolo 8. Finanziamento dell'E.B.V.F.

L'E.B.V.F. è finanziato da quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dai vigenti CC.CC.NN.LL per i dipendenti da aziende dei settori Turismo, Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, dai contratti integrativi regionali e da eventuali proventi di natura pubblica o privata relativi alla formazione professionale e al mercato del lavoro e/o per il perseguimento degli scopi sociali.

Su proposta delle parti sociali costituenti l'E.B.V.F. e previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'E.B.V.F. può essere attribuita la facoltà di raccogliere e gestire quote associative e quote di servizio, per il finanziamento degli scopi dell'ente espressi all'art. 5. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile versata all'E.B.V.F., unitamente a quella a proprio carico.

Articolo 9. Organi

Sono organi dell'E.B.V.F.:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10. Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da 12 delegati dei soci fondatori di cui 6 nominati dalla Confesercenti regionale e 6 dalle organizzazioni regionali dei lavoratori (due per ogni OO.SS.) dei lavoratori di cui all'Art. 1, nonché dai delegati dei soci successivamente ammessi.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Il nuovo membro avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce di norma ogni semestre, oppure in via straordinaria ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea o la riunione sia stata richiesta dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci. L'assemblea straordinaria deve essere convocata con il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Ente mediante avviso

scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore. La comunicazione deve essere fatta con notifica di ricevuta, anche a mezzo posta elettronica e deve contenere una seconda convocazione in una data successiva alla prima.

Le convocazioni devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Le delibere che hanno ad oggetto le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Ente sono prese a maggioranza con la presenza almeno dei $\frac{2}{3}$ degli associati. Le delibere che hanno ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'E.B.V.F. sono prese con un voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

Tutte le altre delibere sono prese a:

- a maggioranza, in caso di composizione paritetica dei voti esprimibili dei rappresentanti della Confesercenti e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, in caso di composizione paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti della Confesercenti e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- All'unanimità qualora i presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (i membri del Comitato Esecutivo) non hanno voto.

Si precisa inoltre che l'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta in questione.

Presidente e Vice Presidente non hanno voto in Assemblea, in quanto membri del Comitato Esecutivo nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori.

Articolo 11. Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea provvede alla programmazione dell'attività dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo, in linea con gli indirizzi concordati dai soggetti di cui all'Art. 1 in seduta contrattuale.

Spetta all'Assemblea di:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'Art. 5 del presente statuto;
- provvedere all'approvazione dei Bilanci Consuntivi e Preventivi dell'E.B.V.F.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.V.F.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- deliberare le modifiche al presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'E.B.V.F. ai sensi dell'Art.21
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;

- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- definire i criteri di ammissione di eventuali soci.

Articolo 12. Il Presidente

Il presidente dell'E.B.V.F. viene eletto dall'Assemblea alternativamente una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti la Confesercenti. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga sostituito, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente di:

- rappresentare l'E.B.V.F. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere le riunioni dell'Assemblea;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e/o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13. Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'E.B.V.F. viene eletto dall'Assemblea alternativamente una volta tra i membri effettivi rappresentanti la Confesercenti e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti della Confesercenti, il Vice-Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o in caso di dimissioni sino alla nuova elezione.

Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14. Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone di sei membri:

- a) Il Presidente dell'Assemblea;
- b) Il Vice-Presidente dell'Assemblea;
- c) Due membri nominati dalla Confesercenti
- d) Due membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Articolo 15. Poteri del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.V.F.;
- provvedere alla relazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.V.F. con una relazione sul proprio operato da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.V.F. e regolarne il trattamento economico;
- dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti e alle organizzazioni socie di E.B.V.F. in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni;
- provvedere all'attività necessaria per l'istituzione dei recapiti operativi di

cui al secondo comma dell'Art. 2 che precede;

- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16. Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato, o dal Presidente o dal Vice-Presidente. Il Comitato straordinario deve essere convocato nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.V.F. o Vice-Presidente.

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro componenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza se sono presenti tutti i componenti del comitato, all'unanimità se non sono presenti tutti i componenti.

Ciascun componente ha un voto.

I componenti del Comitato Esecutivo in quanto Amministratori dell'Ente non hanno potere di voto nelle delibere dell'Assemblea di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità come amministratori.

Articolo 17. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati:

- uno dalla Confesercenti;
- uno dai Sindacati dei Lavoratori;
- il terzo scelto di comune accordo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente.

Le predette Organizzazioni designano, inoltre, due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.V.F. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili ed elabora una relazione sul proprio operato e la sottopone all'esame e all'approvazione dell'assemblea.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. In quest'ultimo caso il collegio va convocato dal presidente entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 18. Il Patrimonio dell'E.B.V.F.

Le disponibilità dell'E.B.V.F. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.V.F. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del Patrimonio dell'E.B.V.F. ed eventuali contributi provenienti dalla Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei CC.CC.NN.LL. già richiamati, il patrimonio dell'E.B.V.F. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Per le spese di impianto e di gestione l'E.B.V.F. potrà avvalersi delle disponibilità di cui sopra. Ogni pagamento di spese e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalle relative documentazioni.

I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.V.F. sia durante la vita dell'ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 19. Fondo di Garanzia Patrimoniale

L'Ente Bilaterale Veneto F.V.G. dispone di un proprio patrimonio a tutela dei terzi e detto patrimonio non potrà essere deputato ad un uso diverso se non a quello per il quale è costituito e cioè garanzia delle obbligazioni assunte dall'associazione per un valore di almeno € 50.000,00. Tale patrimonio è definito in un Fondo Patrimoniale di Garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano rapporti con l'ente. Detto Fondo di garanzia sarà evidenziato espressamente anche nello stato patrimoniale del bilancio e nella relazione economico finanziaria annuale dell'Ente.

Articolo 20. Bilancio dell'E.B.V.F.

Gli esercizi finanziari dell'E.B.V.F. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.V.F. e del Bilancio Preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 21. Liquidazione dell'E.B.V.F.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e può essere determinata nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora uno dei soci costituenti receda dall'Ente-

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'E.B.V.F. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno

alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Confesercenti e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Venezia.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.V.F. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Venezia, tenuti presenti i suddetti scopi.

Si precisa che gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato comunicato loro il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge ha indicato lo scioglimento dell'associazione o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale.

Articolo 22. Controversie

Qualunque controversia inerente alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 23. Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.